

ATTO N. ORD 987

DEL 15/11/2025

Rep. di struttura ORD-UC2 N. 418

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: Strada Provinciale n. 211 “di Giaglione” dal Km 2+760 al Km 2+840 in centro abitato del Comune di Giaglione (TO). Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e divieti al transito veicolare con senso unico alternato semaforizzato a scopo precauzionale.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- A seguito di segnalazione da parte del personale operativo del Circolo di Susa competente per zona, si è provveduto ad effettuare un sopralluogo lungo la s.p. n. 211 di Giaglione al km 2+800 circa, in quanto il muro di sostegno della strada presentava delle crepe evidenti sul manufatto e sulla strada stessa
- A scopo precauzionale ed in attesa di indagini e verifiche tecniche finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria da parte degli uffici tecnici della Città Metropolitana di Torino, si rende necessario provvedere all'istituzione di un senso unico alternato gestito da semafori di cantiere.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, nelle more dei lavori di ripristino definitivo delle condizioni di transitabilità, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato gestito da semafori di cantiere lungo la Strada Provinciale n. 211 “di Giaglione” dal Km 2+760 al km 2+840 in centro abitato del Comune di Giaglione (TO) a partire dalle ore 11,00 del giorno 14/11/2025 fino a cessate esigenze ed al completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 6, Geom. Benedetto Silvestri;

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Sabrina Bergese, Dirigente della Direzione Viabilità 2;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

lungo il tratto della **Strada Provinciale n. 211 "di Giaglione"** dal Km 2+760 al km 2+840 in centro abitato del Comune di Giaglione (TO), la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni al transito veicolare con istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori di cantiere, del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli a partire dalle ore 11,00 del giorno 14/11/2025 fino a cessate esigenze ed al completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto in oggetto. Il personale del circolo territoriale di Susa competente per territorio dovrà provvedere al posizionamento e mantenimento in ordine della segnaletica stradale relativa all'istituzione degli obblighi e limitazioni al transito veicolare di cui sopra della tratta in oggetto. Il Responsabile del

procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli art. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli art. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

La sottoscritta ing. Sabrina Bergese, responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHICIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 15/11/2025

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese